

Società 28 Settembre 2021

Società benefit, agevolazioni fiscali ancora in stand by

di Milena Prisco, Luca Vitale*

◀ Stampa

In breve

Il legislatore ha prorogato fino al **31 dicembre 2021** il riconoscimento del credito d'imposta pari al **50%** dei costi di costituzione o trasformazione delle società benefit ma all'appello manca ancora il Decreto attuativo

Nel quadro di una crescente attenzione ai **fattori ESG** in ambito economico/finanziario, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "**Decreto sostegni-bis**") pone lo strumento della leva fiscale, al servizio delle società benefit, disciplinate dall' **articolo 1, commi 376 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208**.

Le **società benefit** – che possono essere società di capitali, di persone o cooperative – si caratterizzano per perseguire nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di "**beneficio comune**", che l'azienda deve individuare principalmente sulla base di obiettivi di sostenibilità che - si consiglia - devono essere quanto più pertinenti alla propria identità e quanto più orientati verso lo sviluppo sostenibile del proprio business, anche in termini di impatto sociale e ambientale.

La benefit, dovendo operare in modo **responsabile, sostenibile e trasparente**, pone dette finalità nel proprio oggetto sociale, facendole assumere in questo modo forza vincolante nei confronti degli amministratori e dei soci nell'ottica del perseguimento dell'interesse, non solo dei soci medesimi, ma anche di una *ampia platea di stakeholders*, quali dipendenti, consumatori, associazioni e comunità locali.

Il **conseguimento del beneficio** comune viene supervisionato da un soggetto "**responsabile**" appositamente nominato anche fra gli amministratori, a cui è affidata la responsabilità (rilevante civilisticamente) dell'attuazione delle finalità di beneficio comune che - coerentemente all'oggetto sociale - devono essere **rendicontate annualmente** secondo standard internazionali.

Il crescente numero di società benefit nell'ultimo anno è la riprova che **governance e identità aziendale improntate ai benefici comuni** comportano un **vantaggio competitivo** delle imprese nel medio e lungo termine, che si riflette nei rapporti con il personale, con clienti e fornitori, con banche e assicurazioni, nonché con investitori e tanto perché le **strategie di ESG** di fatto comportano un continuo **monitoraggio dei rischi di sostenibilità** che, ove non presenti, possono aggravare il rischio di impresa e i rendimenti aziendali.

Da qui, al fine di incentivare la diffusione delle benefit, il legislatore **ha prorogato fino al 31 dicembre 2021** (in luogo del precedente 30 giugno 2021) il riconoscimento del **credito d'imposta**, già previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "**Decreto rilancio**"), pari al **50% dei costi di costituzione o trasformazione delle società benefit**.

Tra tali costi sono compresi, per espressa indicazione normativa, «*quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit*».

Invero, il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in tema di **aiuti de minimis** e può essere utilizzato solamente in compensazione «**per l'anno 2021**», espressione che lascia intendere l'utilizzo a scomputo di debiti tributari relativi all'anno d'imposta 2021 (piuttosto che la presentazione di un modello F24

nell'anno 2021).

In aggiunta, l'**importo massimo** del credito è pari ad **Euro 10.000 per ciascun contribuente**, fino all'esaurimento dell'importo di 7 milioni di Euro, che costituisce il limite massimo di spesa.

Tuttavia, il riconoscimento dell'agevolazione è demandato all'emanazione di un Decreto del Ministro dello sviluppo economico (non ancora pubblicato), con cui devono essere individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Pertanto, ad oggi, il **credito non è ancora utilizzabile**, né determinabile, considerato che occorre un meccanismo volto a garantire il rispetto del tetto di risorse finanziarie messe a disposizione.

L'auspicio è che tale Decreto possa quanto prima trovare attuazione, al fine di consentire ai contribuenti l'utilizzo in compensazione del credito entro la fine dell'anno, ormai in dirittura d'arrivo.

** A cura dell' Avv. Milena Prisco - Counsel e Dott. Comm. Luca Vitale - Associato Studio CBA*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati